



Comune di Lallio

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso alle **prestazioni, ai servizi sociali o assistenziali** comunali agevolati, così come previsto dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive integrazioni di cui al D.Lgs. del 3 maggio 2000 n. 130 e DPCM 242 del 4/4/2001, pubblicato in data 26/6/2001.

Art. 2 – Integrazioni

Le norme del presente regolamento vanno ad integrare:

- a) ogni regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- b) ogni norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti;
- c) le disposizioni previste dal D.Lgs. 109/98 e DPCM 221/99 e D.Lgs. 130/00 e DPCM 242/01

Art. 3 – Prestazioni soggette al presente regolamento

Il presente regolamento verrà applicato nello specifico per la valutazione del diritto di accesso al servizio richiesto e per stabilire le quote a carico dell'utenza relativamente ad ogni tipo di prestazione che prevede agevolazioni in base alla situazione economica del richiedente **riservandosi di individuare criteri ulteriori di selezione dei beneficiari.**

Per ogni servizio l'organo competente delibererà norme per l'accesso alle prestazioni e relative tariffe apposite.

Le disposizioni del presente regolamento non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 e dell'art. 438 del codice civile.

Art. 4 – Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata, con riferimento al nucleo familiare, combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati, nel rispetto della tabella 1 allegata al Dlgs 31 marzo 1998, n. 109, così come modificata dal Dlgs 130/00, secondo la modalità di seguito specificate e applicando gli eventuali fattori correttivi, tenuto conto che:

- ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare che sarà composto dal richiedente medesimo e dai componenti la famiglia anagrafica;

- I coniugi con la stessa residenza anagrafica, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico;
- Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente;
- I minori che si trovino in affido preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi, disposto o reso esecutivo con provvedimento del Giudice, faranno parte del nucleo familiare dell'affidatario ancorchè risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini Irpef di altro soggetto.
- I minori in affidamento e collocati presso comunità o istituti di assistenza sono considerati nuclei familiari a se stante.
- I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare
 Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:
 - quando uno dei coniugi è escluso dalla potestà dei figli, o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del Codice Civile, provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare.
 - Nel caso di abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità in materia di servizi sociali;
 - Quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della Legge 1 dicembre 1970, n° 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art. 711 del Codice di Procedura Civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 del Codice Civile;
 - quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 C.P.C.
- I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona a cui sono a carico; **Il soggetto che**

risulta ai fini IRPEF a carico di più persone si considera, tra quelle cui è a carico, componente il nucleo familiare:

a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;

b) Se non fa parte della famiglia anagrafica di alcune di esse farà parte del nucleo del soggetto che, in base all'art. 433 del Codice Civile, è tenuto in modo prioritario agli alimenti, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 411 del Codice Civile.

- Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n° 223 del 30/05/1989 è considerato nucleo familiare a se stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui sono a carico ai fini IRPEF.

Se nella medesima convivenza fanno parte il genitore ed il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 05/02/1992, n°104, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali l'ente potrà assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare diversa (ad esempio, il nucleo familiare di riferimento potrà essere costituito dal solo richiedente), estratta comunque nell'ambito dei soggetti indicati nell'art. 1-bis DPCM 4 aprile 2001, n. 242. Tutto ciò al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione.

Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva di validità annuale. E' lasciata allo stesso la facoltà di presentare, prima della scadenza, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE.

Il Comune terrà conto di eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della posizione del richiedente rispetto alla prestazione o servizio agevolati richiesti, verificatesi successivamente al periodo in cui è riferita l'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

In particolare, nel caso uno dei componenti del nucleo familiare, che possedeva redditi nell'anno precedente, abbia cessato l'attività lavorativa e/o di impresa, il suo reddito non sarà indicato nella dichiarazione sostitutiva, subordinatamente all'acquisizione di espressa autocertificazione dell'interessato.

Il comune potrà, a sua volta, richiedere una nuova dichiarazione quando intervengono rilevanti variazioni delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE.

Art. 5 – Calcolo dell'indicatore della situazione reddituale

Il reddito si calcola sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:

- a) Il reddito complessivo ai fini Irpef, quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata, **ivi compresi redditi d'impresa per il quale si è usufruito delle agevolazioni cosiddette DIT – Dual Incom Tax**, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del Codice Civile svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In mancanza di obbligo di dichiarazione dei redditi, vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione rilasciata dai soggetti erogatori,
- b) il reddito di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- c) i proventi derivanti da attività agricole, svolta anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell' IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

- d) Il reddito figurativo delle attività finanziarie determinando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare.**

Art. 6 – Fattori correttivi nel calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente

Dalla somma dei redditi familiari determinati come sopra (indicatore reddituale) si detrae l'ammontare del canone di locazione, fino ad un massimo di € 5.164,57 qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione.

In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto in locazione registrato e l'ammontare del canone.

Ai fini dell'applicazione della detrazione sopracitata l'abitazione di residenza del nucleo familiare è quella nella quale risiedono i componenti e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno degli stessi.

Art. 7 – Modalità di calcolo del patrimonio

Il patrimonio viene calcolato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:

a) per il patrimonio immobiliare:

il valore dei fabbricati e terreni edificabile e agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 11, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato. Dal valore complessivo così calcolato si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto e la ristrutturazione di tali immobili, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di **€51.645,00**.

Se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni la detrazione si applica su una di tali abitazioni, individuata dal richiedente. Nel caso di possesso dell'abitazione principale in misura inferiore al 100% la detrazione sarà rapportata a detta quota.

b) per il patrimonio mobiliare:

ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 11:

1. depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva;
2. titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui al punto 1;
3. azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio italiani od esteri, per i quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui al punto 1;
- 4. Partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui al punto 1, ovvero in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;**
5. partecipazioni azionarie in società non quotate, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla presentazione della domanda sostitutiva di cui all'art.11, ovvero in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto di relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
6. masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo N. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la Borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui al punto 1;

7. altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui al punto 1, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, **ivi comprese polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato**; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per la quale alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
8. imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate al punto 5;
9. **Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione contestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza**

Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia di **€ 15.493.71**. L'importo così determinato (patrimonio immobiliare + patrimonio mobiliare) è moltiplicato per lo specifico coefficiente di 0,20.

Art. 8 – Parametri da utilizzare per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente

I parametri da utilizzare per il calcolo dell'ISEE sono i seguenti:

- 1) Numero dei componenti del nucleo familiare

Numero dei componenti del nucleo familiare	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- 2) I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:
+ 0,35 per ogni ulteriore componente

+ 0,20 in caso di assenza di un coniuge e presenza di figli minori
+ 0,20 per ogni componente ultrasettante: il presente parametro si applica solo nel caso di un anziano inserito nel nucleo familiare dei figli o parenti e non per l'anziano inserito nel proprio nucleo con coniuge o singolo;
+ 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 o di invalidità superiore al 66%, i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi di servizio appartenenti alle categorie dalla 1 alla 5;
+ 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa. La maggiorazione spetta quando i genitori risultino titolari di reddito per almeno 6 mesi nel periodo afferente la dichiarazione sostitutiva. Spetta altresì al nucleo composto da un genitore ed un figlio minore, purché il genitore dichiari un reddito di lavoro dipendente o di impresa per almeno sei mesi;

3) Il denominatore del rapporto che definisce l'indicatore della situazione economica equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare, eventualmente incrementato del parametro o parametri correttivi.

Art. 9 – Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione reddituale sommato all'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro corrispondente della scala di equivalenza di cui all'art. 8.

Art. 10 – Soglie di accesso

L'accesso ai servizi comunali e la partecipazione alla spesa da parte dei cittadini saranno regolati da fasce di valore ISEE che verranno stabilite per ogni servizio, in modo da assicurare l'esenzione o un trattamento agevolato ai nuclei familiari che versano in condizioni economiche disagiate e con criterio di progressività per le altre situazioni **riservandosi di individuare, in fase di regolamentazione di ogni servizio, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari.**

Sulla base di motivata relazione dei Servizi Sociali la Giunta potrà disporre, per singoli casi particolari, trattamenti diversi da quelli tabellari.

Le fasce verranno stabilite dall'organo competente ed avranno una validità per un periodo sperimentale di mesi 6. Decorso tale periodo raccolti i dati relativi all'incidenza sugli

equilibri di bilancio e comparati con gli attuali livelli di spesa per la gestione dei servizi interessati, l'organo competente provvederà a formalizzare una proposta definitiva della fasce ISEE per la partecipazione dei cittadini alla spesa per l'accesso ai servizi socio-educativi comunali.

Art. 11 – Dichiarazione sostitutiva

La determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente è effettuata sulla base dei dati forniti mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2001, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti del nucleo familiare.

La dichiarazione sostitutiva dovrà essere redatta su apposito modello predisposto secondo lo schema del modello emanato con il DPCM del 18/05/2001, pubblicato sulla G.U. del 06/07/2001, e fornito per lo scopo dal Comune, che a sua volta si rifà a disposizioni ministeriali, e avrà validità annuale.

Nella dichiarazione sostitutiva devono essere indicati tutti i valori utili alla determinazione della situazione reddituale, così come specificati nel presente regolamento e le informazioni necessarie alla applicazione delle detrazioni e delle franchigie spettanti.

Sono altresì da indicare i codici identificativi degli intermediari finanziari e degli altri soggetti con i quali sono intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione.

Nella predetta dichiarazione sostitutiva il richiedente attesta di essere a conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di Finanza presso gli Istituti di Credito o gli intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.

La dichiarazione va presentata al Comune al quale è richiesta la prestazione, unitamente alla domanda con specificato il servizio richiesto. Il richiedente dovrà esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati presenterà, se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica dichiarata, in luogo della dichiarazione di cui sopra.

Il Comune rilascia all'interessato un'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e degli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica equivalente.

Il dichiarante potrà presentare una nuova dichiarazione sostitutiva prima della scadenza in caso di variazione della propria situazione familiare e/o patrimoniale.

Il richiedente potrà non fornire alcuna dichiarazione relativa a reddito e patrimonio, accettando di pagare la fascia di costo più elevato del servizio richiesto.

Art. 12 – Competenze

Le agevolazioni saranno istruite dal Responsabile del Procedimento, con riferimento alle fasce proporzionali di valore ISEE, stabilite dall'organo competente, ed ove necessario, verranno concesse, su proposta del Responsabile del procedimento, previo accertamento della sussistenza di tutte le condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso, con apposita determinazione del Responsabile del Servizio e comunicate all'interessato.

Spetta al Responsabile del Procedimento espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Per le funzioni di controllo, il Responsabile del Procedimento potrà richiedere la documentazione necessaria.

Art. 13 – Revoca dei benefici concessi

Nell'ambito dei controlli di cui sopra, il Comune adotterà i provvedimenti di competenza, ivi compresa la denuncia all'Autorità Giudiziaria per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai fini dell'eventuale revoca dei benefici concessi e della restituzione di quanto eventualmente già erogato e non dovuto.

Art. 14 – Norme integrative

Nel caso in cui, sopravvenute nuove norme o disposizione di grado superiore, fossero in contrasto, in tutto o in parte con quanto indicato negli articoli del presente regolamento, le prime avranno piena ed immediata efficacia anche nelle more di emendare il presente regolamento.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si dovrà fare riferimento alla norma 109 del 31/03/1998 e successive e/o future nuove norme in materia.

Art. 15 – Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Il presente regolamento è reso pubblico mediante esposizione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi decorrenti dall'avvenuta esecutività nei termini di legge.

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento.....	1
Art. 2 – Integrazioni	2
Art. 3 – Prestazioni soggette al presente regolamento	2
Art. 4 – Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)	2
Art. 5 – Calcolo dell'indicatore della situazione reddituale	5
Art. 6 – Fattori correttivi nel calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente.....	6
Art. 7 – Modalità di calcolo del patrimonio.....	8
Art. 8 – Parametri da utilizzare per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente.....	9
Art. 9 – Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).....	9
Art. 10 – Soglie di accesso	11
Art. 11 – Dichiarazione sostitutiva.....	11
Art. 12 – Competenze	11
Art. 13 – Revoca dei benefici concessi	12
Art. 14 – Norme integrative.....	12
Art. 15 – Pubblicità del regolamento	12

CALCOLO ISEE

Per agevolazioni sociali

UTENTE: Indirizzo:	Data di compilazione
------------------------------	----------------------

Componenti nucleo familiare		
Assenza coniuge con figli minori (si/no)		
N. componenti ultra70 con parenti (0,1,2,...)		
N. di invalidi oltre 66% o handicappati (0,1,2,...)		
Entrambi i genitori lavorano (si/no)		
<i>Totale parametri</i>		
Canone annuo (comprese spese condominio)		Non si può superare 10 milioni
Spese sociosanitarie e rette per case di riposo, Istit. Assistenz., centri residenziali per disabili		
Patrimonio mobiliare (banca,...)		
		Patr. mob. al netto della franchigia di 30 milioni
<i>Patrimonio mobiliare per il calcolo</i>		= 4,95% del patrimonio mobiliare
Patrimonio immobiliare ad uso abitativo		
Patrimonio immobiliare ad uso non abitativo		
Mutuo residuo (uso abitativo)		
Mutuo residuo (uso non abitativo)		
<i>Patrimonio immobiliare per il calcolo</i>		
Reddito IRPEF		
<i>Indicatore reddituale</i>		reddito+pensioni+4,95% del patr. mob.
<i>Indicatore patrimoniale</i>		(patr. mobiliare + immobiliare) x 20%
Casella di controllo		
ISEE utente per agevolazioni comunali		(indicatore reddituale + indicatore patrimoniale-canone - spese) / totale parametri